



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

ATTI DEL SINDACO



Prot. n° 34389 del 21 DIC 2017

ORDINANZA n. 15 del 21 DIC 2017

OGGETTO: Orari diffusione musicale per le manifestazioni ricomprese nell'ambito degli eventi invernali 2017 nei luoghi pubblici chiusi, aperti o comunque esposti al pubblico.

IL SINDACO

RICHIAMATA la Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995 che stabilisce i principi generali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;

VISTE le Norme di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica annesso al P.U.C. approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n. 01 del 22 marzo 2010, pubblicato sul B.U.R.C. n. 34 del 03 maggio 2010;

PRESO ATTO CHE:

- già con delibera di G. C. n. 190 del 28.06.2011 l'Amministrazione comunale ha fornito gli indirizzi ai fini del rilascio dell'autorizzazione acustica in deroga, per le manifestazioni temporanee che prevedono l'uso di sorgenti sonore che producono inquinamento acustico, disponendo le seguenti prescrizioni: *durata max: 5:00h; limite in facciata laeq 70; limite in facciata laslow 75; Limite LASmax per il pubblico 108; Limite orario: ore 24,00;*
- con successiva delibera di G. C. n. 218 del 16.08.2011 fu stabilito di integrare e modificare l'atto deliberativo di G. C. N. 190 del 28.06.2011, nella sola parte che individuava i limiti orari facendoli coincidere con la *durata max: 6:00h*

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 211 del 26 luglio 2017 con la quale, per casi eccezionali adeguatamente motivati e connessi alla programmazione e svolgimento della manifestazione nell'ambito dell'ESTATE ARIANESE 2017, si è autorizzato, in regime di deroga acustica automatica, lo svolgersi di manifestazioni:

- a) mattutine, pomeridiane che siano comunque ricomprese nell'ambito del programma ESTATE ARIANESE 2017, che non abbiano durata superiore alle ore 2,00 e che comunque non superino il valore di 70 dB(A) in facciata alle abitazioni;
- b) che prevedano una durata oltre le ore 24,00 e fino alle ore 3,00 del giorno successivo, con i limiti acustici di cui alle delibere di G. C. n. 190/2011 e n. 218 del 16.08.2011, con le prescrizioni di cui alla delibera di G. C. n. 84/2011, ovvero con riduzione progressiva dell'immissione sonora dalle ore 2,00 con riduzione progressiva del volume fino a rientrare inderogabilmente alle ore 3:00, nei parametri previsti per le singole zone dal Piano di Zonizzazione Acustica annesso al vigente P.U.C., mettendo in atto quanto possibile per minimizzare l'immissione sonora ed il disturbo alla popolazione, evitando qualsiasi *rumore non* necessario;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze sindacali n. 12 del 07 luglio 2017 – Prot. n. 18591 in pari data e n. 14 del 29 Luglio 2017 – Prot. n. 20510 del 31 luglio 2017 riguardanti la diffusione della

musica nei locali pubblici e nei luoghi aperti o esposti al pubblico, limitatamente ad una sola serata per ciascun esercizio pubblico e per ogni fine settimana limitatamente ai giorni specificati dei mesi di Luglio ed Agosto 2017;

RITENUTO provvedere, analogamente, per le manifestazioni ricomprese nell'ambito degli eventi invernali 2017;

VISTI:

- la Legge 24/11/1981 n. 689;
- la Legge 07/08/1990 n. 241 e ss. mm. ed ii.;
- il D.P.C.M. 01.03.91;
- l'art. 8 della Legge 25/08/1991, n. 287 – Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei Pubblici Esercizi;
- la Legge 26/10/1995 n. 447 recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- il D.P.C.M. 18/9/1997 recante: “Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.C.M. 14.11.97, recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- il D.M. 16 marzo 1998 recante: “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;
- il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 recante: “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
- l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che demanda al Sindaco la competenza per il coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;
- la Legge 31/07/2002, n. 179 recante: "Disposizioni in materia ambientale";
- gli artt. 650 e 659 e 666 del Codice Penale;
- gli artt. 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S.;

PRESO ATTO che la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico rappresenta un bene di interesse primario, meritevole quindi di specifica salvaguardia con regolamentazione di settore;

RICHIAMATE le norme vigenti in materia sanitaria,

ORDINA

A decorrere dal 21 dicembre 2017 e fino a tutto il 07 gennaio 2018, le attività di diffusione della musica nei locali pubblici e nei luoghi aperti o comunque esposti al pubblico, ricomprese nell'ambito delle manifestazioni invernali 2017, saranno svolte secondo le modalità riportate nella delibera di Giunta Comunale n. 211 del 26 luglio 2017;

DISPONE

I responsabili delle singole manifestazioni che si svolgeranno in tale periodo saranno tenuti, pertanto, ad utilizzare il modello approvato con Delibera di G. C. n. 211 del 26 luglio 2017 *sub Allegato A)* che si allega nuovamente al presente provvedimento.

Gli eventi in programma nel corso delle manifestazioni invernali 2017 che beneficeranno del regime della deroga automatica in materia di acustica, dovranno svolgersi, pertanto, secondo le seguenti prescrizioni:

- *Durata max: 6h;*
- *Limite in facciata LAeq 70;*
- *Limite in facciata LAslow 75;*
- *Limite LASmax per il pubblico 108;*

- *Limite orario: per le manifestazioni che prevedano una durata oltre le ore 24,00 e fino alle ore 3,00 del giorno successivo, con i limiti acustici di cui alle delibere di G. C. n. 190/2011 e n. 218 del 16.08.2011, con le prescrizioni di cui alla delibera di G. C. n. 84/2011, ovvero con riduzione progressiva dell'immissione sonora dalle ore 2,00 con riduzione progressiva del volume fino a rientrare inderogabilmente alle ore 3:00, nei parametri previsti per le singole zone dal Piano di Zonizzazione Acustica annesso al vigente P.U.C., mettendo in atto quanto possibile per minimizzare l'immissione sonora ed il disturbo alla popolazione, evitando qualsiasi rumore non necessario;*
- *Dopo tali orari la musica potrà essere diffusa ma non potrà essere percepita all'esterno dei locali, né negli ambienti abitativi;*
- *Di minimizzare l'immissione sonora ed il disturbo alla popolazione, evitando qualsiasi rumore non necessario;*
- *Di adottare ogni accorgimento tecnico-organizzativi per l'ulteriore limitazione del disturbo.*

I beneficiari della deroga automatica in materia di acustica, dovranno assumersi i seguenti specifici impegni:

- **ADOPTARE** ogni utile accorgimento al fine di contenere, in particolare nelle ore serali o notturne negli spazi o luoghi interni ed esterni ai locali, nonché nelle immediate adiacenze degli ingressi, ogni comportamento che generi disturbo alla quiete pubblica ad esempio mediante l'utilizzo di proprio personale, Stewart urbani e/o addetti all'assistenza alla clientela;
- **INSONORIZZARE** i locali e eventuali dehors e gazebo chiusi;
- **PROVVEDERE**, alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni antistanti ed adiacenti agli esercizi, evitando esposizioni o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente;
- **GARANTIRE** la costante fruibilità dei servizi igienici in dotazione all'esercizio e segnalarne la presenza con apposita segnaletica, al fine di renderli facilmente individuabili, anche ai clienti che stazionano nelle aree esterne pertinenziali o pubbliche, comunque asservite per l'occasione.

DISPONE, ALTRESÌ,

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento inibitorio dell'attività legittimamente adottato dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/95, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 1.032,00 a € 10.329,00 (art. 10 punto 1 - Legge n. 447/95).

Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i valori limite di emissione o di immissione del rumore previsto per legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 516,00 a € 5.164,00 (art. 10 punto 2 - Legge n. 447/95).

Fatta salva l'applicabilità della normativa penale vigente in materia, chiunque non ottemperi alle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 (art. 10 Legge n. 447/95 punto 3), oltre all'inibitoria dell'attività per una durata non superiore a giorni 30 (trenta), irrogata con provvedimento sindacale (art. 9 Legge n. 447/1995).

In caso di recidiva che si verifichi all'interno dello stesso anno solare, si applica l'inibitoria permanente dell'attività per l'intero anno in corso.

AVVERTE

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Ariano Irpino ed alla stessa verrà garantita la più ampia pubblicità attraverso gli organi di stampa, trasmessa al Comando di Polizia Municipale ed agli altri Agenti della Forza Pubblica, per incaricarli di verificare la scrupolosa osservanza della presente.



La presente Ordinanza è trasmessa, altresì, allo S.U.A.P. ed al Servizio Inquinamento Acustico per i rispettivi provvedimenti di competenza.

Avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, oppure in via alternativa, nel termine di 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale 21 DIC 2017



IL SINDACO
Dr. Domenico GAMBACORTA

Allegato A) alla Delibera di G. C. n. 211 del 26 luglio 2017
(Valido anche per gli eventi invernali 2017)

Al Comune di Ariano Irpino
Piazza Plebiscito, 1
83031 ARIANO IRPINO

Al Comando di Polizia Municipale
83031 ARIANO IRPINO

E, P.C.

Al Commissariato di PS
83031 ARIANO IRPINO

EVENTI INVERNALI 2017

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE/EVENTO _____

Il sottoscritto _____, nato il _____ in _____
(____) e residente in _____ alla Via _____, Codice Fiscale _____, nella sua qualità di _____, avendo programmato per il/i giorno/i _____ una manifestazione/evento da tenersi in località _____ del Comune di Ariano Irpino, nelle seguenti fasce orarie:

a) PERIODO DIURNO: (dalle ore 06.00 alle ore 20.00) -- durata manifestazione/evento dalle ore ____ alle ore _____;

b) PERIODO SERALE: (dalle ore 20.00 alle ore 22.00) --- durata manifestazione/evento dalle ore ____ alle ore _____;

c) PERIODO NOTTURNO: (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) - durata manifestazione/evento dalle ore ____ alle ore _____;

consapevole che nel caso di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;

- uniformandosi alla delibera di G. C. richiamata in calce,
- richiamata l'ordinanza sindacale n. ____ del _____.

DICHIARA

CHE, l'impianto di diffusione acustica da utilizzare nell'ambito della suddetta manifestazione/evento sarà il seguente: (Marca) _____, o simile, della potenza musicale max _____ (Espressa in Watt);

CHE saranno osservate tutte le norme di sicurezza in materia di pubblico spettacolo ed acustica, con particolare riferimento alla distanza fra le fonti di emissione sonora ed il pubblico;

CHE non saranno, in ogni caso, superati i livelli di pressione sonora come indicato nella delibera di G. M. n. 190/2011, delle successive n. 218/2011, n. 24/2014, n. 62/2015 e l'ultima n. ____ del _____, ovvero saranno rispettate le seguenti prescrizioni: "Durata max: 6h; Limite in facciata LAeq 70; Limite in facciata LAslow 75; Limite LASmax per il pubblico 108; Limite orario: vedi delibera n. ____ del _____";

CHE la manifestazione/evento:

gode comunque del patrocinio del Comune di Ariano Irpino;

avrà luogo nella seguente fascia oraria:

DIURNO: (dalle ore 06.00 alle ore 20.00) -- durata manifestazione/evento dalle ore ____ alle ore _____;

SERALE: (dalle ore 20.00 alle ore 22.00) --- durata manifestazione/evento dalle ore ____ alle ore _____;

NOTTURNO: (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) - durata manifestazione/evento dalle ore _____ alle ore _____
 _____;

si protrarrà oltre le ore 24,00 dei suddetti giorni ;

trattasi / **non trattasi** di manifestazione/evento che si svolge a ridosso della programmazione Comunale e che rientra fra le attività previste nell'allegato B del D.P.R. 227/2011, assoggettate al regime autorizzativo dell'Art. 4 del medesimo D.P.R., ovvero trattasi di attività per la quale non ricorre l'obbligo di presentare la documentazione prevista all'Art. 8 commi 2, 3 e 4 della legge 447/1995;

DI impegnarsi e obbligarsi a minimizzare l'immissione sonora e di evitare comunque il disturbo alla popolazione, evitando qualsiasi rumore non necessario ed adottare ogni altro accorgimento tecnico-organizzativo per l'ulteriore abbattimento dell'immissione acustica;

a) Allega alla presente, Documento di riconoscimento.

IN FEDE
